

Statuto



Art. 1. - E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ANDE comune di Schio (VI). L' Associazione è apartitica, apolitica, con durata e senza scopo di lucro.

Art. 2. Scopo: Valorizzare l'aggregazione sociale di persone di ogni fascia di età proponendo attività sportive dilettantistiche, culturali, ludiche.

Diffondere direttamente o indirettamente la passione per lo sport in genere, la cultura, l'arte

Ampliare la conoscenza dello sport, cultura artistica e artigianale in genere, attraverso l'instaurazione e la valorizzazione di scambi con persone, associazioni parallele ed istituzioni culturali/sportive ;proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi sportivi, culturali, con il fine di assolvere alla funzione della ricerca e della divulgazione dell'aggregazione.

Organizzare eventi atti alla diffusione e valorizzazione dello sport, del panorama culturale in genere.

Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi sportivi e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;.

Raccogliere fondi da destinarsi a progetti caritatevoli che promuovono attività educative, sanitarie di sostegno alle popolazioni svantaggiate sia in Italia che all'estero collaborando con altre associazioni di volontariato, Onlus, enti locali o simili.

Art. 3 per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Attività sportive e culturali in genere , convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, gare, manifestazioni.

Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Attività di carattere commerciale occasionale in genere (vendita gadget, somministrazione alimenti bevande durante le manifestazioni,organizzazione viaggi culturali e sportivi) per la raccolta pubblica di fondi

Gestione e manutenzione di impianti aditi agli scopi

Art. 4. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali, e saranno suddivisi in:

Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

Soci Sostenitori: persone, enti o istituzioni che tramite elargizioni di carattere economico contribuiscono alla realizzazione delle finalità e degli scopi dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,

espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto motivando le proprie ragioni contro il provvedimento entro trenta giorni.

Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Nel caso di partecipanti minorenni alla vita dell'associazione sarà il genitore avente la patria potestà e facente le veci ad avere il diritto al voto.

Art. 7. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 8. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dai partecipanti all'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 10. - L'assemblea dei soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, per ampliare la visibilità della convocazione possono essere utilizzati anche strumenti sms, pubblicazione nel sito dell'Associazione

Art. 11. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:



- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 12. Il Consiglio direttivo è composto da 3 a massimo 6 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno, o quando ne si ritiene la necessità ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea, individuare i progetti meritevoli della destinazione dei fondi.
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno detto "conto economico" e debiti/crediti vantati detto "stato patrimoniale"
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Art. 14. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o come previsto per Legge al momento della chiusura.

Art. 16. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.

Art. 17. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di Legge vigente in maniera.

17 GEN. 2017

61

17 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO
CORRISPONDENTI
DIRETTORE PROVINCIALE (Egon Sanin)

(*) Firma su delega